

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 325 DEL 21/02/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: ACCORDO DI DISPONIBILITÀ EX DGRV N°549/2005 CON LA STRUTTURA
EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA “GENERALIFE VENETO SRL”. BIENNIO 2025-2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 287/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Dirigente f.to Michela Piccinini.

Il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 2501 del 6/08/2004 e n. 549 del 25/02/2005, in attuazione della L.R. n. 22/2002, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza e specialistica ambulatoriale, in particolare per l'area della c.d. chirurgia ambulatoriale, dividendole, a seconda della complessità strutturale, tecnologica ed organizzativa in "ambulatori chirurgici" e "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";
- la citata D.G.R.V. n. 2501/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura, denominata "struttura extraospedaliera di chirurgia", che eroga prestazioni di chirurgia, non in regime di ricovero, con caratteristiche intermedie tra l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery;
- la "struttura extraospedaliera di chirurgia" definita anche come "Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria", organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero e che consenta alla struttura extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista, l'utilizzo di farmaci di categoria H;
- la citata D.G.R.V. n. 549/2005 specifica che "Per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia presso le due tipologie di strutture di chirurgia ambulatoriale (ambulatorio con sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia), si ritiene di introdurre, quale requisito minimo specifico per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stesse, in aggiunta a quelli previsti dal gruppo di lavoro, la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico, o comunque strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità";
- il corrispettivo annuo a carico della struttura per la disponibilità all'accoglimento di pazienti presso una struttura di ricovero per acuti, è stato definito come da indicazione delle circolari regionali n. 559122/2005 e 687044/2007, che stabiliscono un range di importo minimo - massimo compreso tra € 6.000,00 e € 12.000,00 + IVA derogabile, calcolato in base al carico dei pazienti presunto, periodicamente rivalutato in relazione all'effettivo utilizzo del servizio; alla struttura sarà addebitato anche il costo degli eventuali farmaci in fascia H richiesti, maggiorato di una percentuale del 5% per spese generali oltre a IVA;
- con delibera n. 1058 del 07/06/2024, questa Azienda ha approvato il rinnovo, per l'anno 2024, dell'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Generalife Veneto s.r.l., con sede in via Enrico Fermi 1 a Marostica (VI);
- con nota agli atti del 19/11/2024, il Direttore Generale ha dato indicazioni per il rinnovo o la stipula di un nuovo accordo in oggetto del presente provvedimento, con durata biennale e definizione della quota annuale a € 10.000,00 + IVA;
- con nota prot. 12410 del 11/02/2025, la Società Generalife Veneto s.r.l., in possesso

dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Struttura Extraospedaliera di chirurgia', ha chiesto il rinnovo dell'accordo di disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per il biennio 2025-2026, accordo necessario per l'autorizzazione;

- con mail del 11/02/2025, agli atti, il Direttore Medico dell'Ospedale di Bassano Del Grappa, ha espresso parere favorevole alla richiesta;
- con mail del 12/02/2025, agli atti, il Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, si è espresso favorevolmente sulla richiesta.

Ritenuto che:

- la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il biennio 2025-2026, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Struttura Extraospedaliera di Chirurgia "Generalife Venero srl", sede di Marostica, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- prevedere un'entrata di € 10.000,00 più IVA, relativa all'anno 2025, e di € 10.000,00 più IVA, relativa all'anno 2026, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il biennio 2025-2026, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Struttura Extraospedaliera di Chirurgia "Generalife Venero srl", sede di Marostica, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere un'entrata di € 20.000,00 + IVA, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda, al conto del Bilancio Economico n. AA1090000 "Altri proventi diversi", di cui € 10.000,00 più IVA per l'esercizio 2025 e € 10.000,00 + IVA per l'esercizio 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	ACCORDO DI DISPONIBILITA' EX D.G.R.V. N. 549/05 TRA LA	
	STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA GENERALIFE	
	VENETO s.r.l. E L'AZIENDA ULSS n°7 PEDEMONTANA.	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza, nato a Treviso il 4/05/1967,	
	E	
	la società Generalife Veneto s.r.l., con sede legale in Marostica, via Enrico Fermi 1,	
	C.F. e P.I. 04060620244, nella persona del legale rappresentante dott. Blasco De	
	Felice, nato a Catania il 16.07.1965,	
	PREMESSO CHE	
	- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L.vo	
	30.12.1992 n. 502 s.m.i. e dal D.P.R. 14.1.1997 in materia di requisiti	
	strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività	
	sanitarie, la Regione Veneto con la L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la materia	
	dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e	
	socio – sanitarie;	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha provveduto alla classificazione delle	
	strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriale e	
	approvato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/02 contenente norme in	
	materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociali;	
	- detta classificazione ha contemplato l'area della chirurgia ambulatoriale che	
	concerne l'effettuazione, a livello ambulatoriale, di procedure diagnostiche	
	1	

	invasive e/o interventi chirurgici praticabili senza ricovero e che in tale ambito	
	sono state individuate e definite due tipologie di strutture (gli “ambulatori	
	chirurgici” e “gli ambulatori chirurgici con sala chirurgica”);	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha altresì individuato una terza tipologia di	
	struttura che eroga prestazioni di chirurgia non in regime di ricovero con	
	caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative intermedie tra	
	l’ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day	
	surgery, rinviando ad apposito tavolo tecnico il compito di definirne i contenuti	
	sia in termini di definizione che di requisiti;	
	- con D.G.R.V. n. 549 del 25.2.2005 è stato, quindi, successivamente approvato il	
	documento elaborato dal gruppo tecnico che individua e definisce la terza	
	tipologia di struttura denominata “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”;	
	- la “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”, così definita ed individuata, oltre a	
	garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze	
	nelle 24 ore successive alla procedura, deve:	
	• formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per	
	acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti	
	che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;	
	• formalizzare un accordo con una struttura di ricovero per acuti che consenta	
	alla Struttura Extraospedaliera di Chirurgia, tramite il proprio medico	
	anestesista, l’utilizzo di farmaci di categoria H;	
	- con circolare prot. n. 559112/500800 del 4.8.2005 la Regione Veneto ha	
	indicato alcuni elementi che l’accordo deve necessariamente avere e ha	
	precisato:	
	• che l’accordo ha la finalità di garantire al paziente, che ha subito un	
		2

	intervento presso la Struttura Extraospedaliera di Chirurgia, la	
	prosecuzione dell'assistenza sanitaria in una struttura a priori identificata	
	(evitando così una difficoltosa ricerca di un istituto disponibile) qualora	
	venga ravvisata la necessita di prolungarne l'osservazione per	
	sopravvenute complicanze che non rendono possibile il rientro o la	
	permanenza del paziente al proprio domicilio;	
	che in linea generale nessun onere aggiuntivo conseguente ad esiti	
	dell'attività chirurgica ambulatoriale potrà in alcun caso essere posto a	
	carico del Servizio Sanitario Regionale;	
	- con nota prot. 12410 del 11/02/2025, la Società Generalife Veneto s.r.l., in	
	possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Struttura	
	Extraospedaliera di chirurgia', ha chiesto il rinnovo dell'accordo di	
	disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per il biennio 2025-2026;	
	- la distanza chilometrica tra il Presidio ospedaliero di rete di Bassano	
	dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana e la Struttura Sanitaria Generalife Veneto	
	Srl è inferiore a Km. 10 e quindi il tempo di percorrenza non è superiore a 60	
	minuti;	
	- che Generalife Veneto Srl è assicurata, per il periodo di durata del presente	
	accordo, per la responsabilità civile verso terzi ed occupati con la Compagnia di	
	Assicurazione Revo Insurance S.p.A., con il massimale aggregato di gruppo di	
	€ 10.000.000,00.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - Oggetto e finalità	
	Con il presente accordo l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana si obbliga ad accogliere	
	presso il Presidio ospedaliero di rete di Bassano il paziente della Struttura Sanitaria	
	3	

	Generalife Veneto s.r.l. – (d’ora in poi Struttura Sanitaria di Chirurgia) - che entro	
	le 48 ore successive all’intervento presenti complicazioni e/o evoluzioni cliniche	
	tali da rendersi necessario il ricovero, e alla fornitura su richiesta di farmaci di	
	categoria H.	
	ART. 2 - Accoglienza	
	L’accoglienza è attivata entro le 48 ore dall’intervento, su richiesta della Struttura	
	Sanitaria di Chirurgia, nei casi sia necessario prolungare l’osservazione per	
	sopravvenute complicate che non rendono possibile il rientro del paziente a	
	domicilio ovvero nei casi in cui il paziente, già rientrato al domicilio, necessiti	
	subito di ulteriori cure collegate all’intervento entro il medesimo arco temporale di	
	48 ore.	
	In entrambi i casi la Struttura Sanitaria di Chirurgia dovrà farsi carico di	
	organizzare a sue spese il trasferimento del paziente, assicurando la presenza di un	
	proprio medico nella fase di stabilizzazione ed una assistenza sanitaria adeguata al	
	caso nella fase di trasporto al Presidio Ospedaliero.	
	In nessun caso di necessità di osservazione prolungata il trasferimento del paziente	
	potrà avvenire utilizzando i mezzi del SUEM 118.	
	Art. 3 - Accoglienza in caso di urgenza ed emergenza	
	Le funzioni e le prerogative del servizio SUEM 118 competente per territorio	
	restano garantite esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza occorsi entro	
	le 48 ore successive all’intervento.	
	Il servizio SUEM 118 dovrà essere in ogni caso informato del presente accordo a	
	cura della Struttura Sanitaria di Chirurgia.	
	Art. 4 - Il medico inviante e consenso informato	
	Il medico inviante dovrà restare sempre a disposizione dei colleghi del Presidio	
		4

	Ospedaliero per le necessità del caso.	
	La richiesta di ricovero del medico inviante dovrà essere corredata di tutta la	
	documentazione sanitaria, ivi compreso il consenso informato del paziente	
	all'intervento, nonché di dettagliata relazione clinica in ordine all'intervento subito	
	dal paziente, alle cure prestate e alle complicazioni e/o evoluzioni cliniche a causa	
	delle quali viene richiesto il ricovero.	
	L'informativa al paziente e il relativo consenso informato rilasciato alla Struttura	
	Sanitaria di Chirurgia dal proprio paziente prima dell'intervento dovranno dare atto	
	della conoscenza da parte di quest'ultimo del presente accordo e del relativo	
	contenuto.	
	Art. 5 - Percorso operativo di accesso	
	L'accesso del paziente della Struttura Sanitaria di Chirurgia che ha subito	
	l'intervento chirurgico avviene sempre attraverso la UOC di Pronto Soccorso del	
	Presidio Ospedaliero, la quale applicherà i propri protocolli.	
	Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente (che presuppone la	
	conseguente individuazione della/e Struttura/e Complessa/e del Presidio	
	Ospedaliero da coinvolgere) deciderà, di volta in volta, il Dirigente Medico del	
	Pronto Soccorso che ha in carico il paziente.	
	Le dimissioni del paziente saranno invece stabilite dal Direttore della Struttura	
	Complessa cui il paziente è stato inviato per il ricovero.	
	Quanto sopra in applicazione dell'art. 14 del DPR n°128/1969, ai sensi dell'art. 1,	
	comma 1 del D. Lgs. 1 dicembre 2009, n°179.	
	In deroga a quanto previsto dall'art. 10, cpv. 3, allo scadere dei primi sei mesi di	
	applicazione del presente accordo, il percorso operativo di accesso potrà essere	
	modificato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, a suo insindacabile giudizio,	
	5	

	previa comunicazione alla Struttura Sanitaria di Chirurgia. Quanto sopra sulla base	
	di una valutazione discrezionale dei primi sei mesi di monitoraggio che dovessero	
	rendere opportuna la modifica del percorso.	
	Art. 6 - Accesso ai farmaci di categoria H	
	L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana consente alla Struttura Sanitaria di Chirurgia di	
	accedere, tramite il proprio medico anestesista, ovvero tramite il Direttore Sanitario	
	della Struttura Sanitaria di Chirurgia, ai farmaci di fascia H per la	
	somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale	
	(PTA) adottato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana.	
	La Struttura Sanitaria di Chirurgia a tal fine dichiara di possedere detti requisiti	
	minimi:	
	1. deposito per farmaci e presidi medico chirurgici;	
	2. vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli	
	stupefacenti;	
	3. arredi e attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei	
	dispositivi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza;	
	4. temperatura interna invernale ed estiva di 20 – 25 gradi;	
	La Struttura Sanitaria di Chirurgia individua il responsabile del proprio armadio	
	farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario <i>pro-tempore</i> .	
	Art. 7 - Modalità di accesso ai farmaci di fascia H	
	Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di	
	trasferimento ed utilizzo dei farmaci di classe H compresi nel Prontuario	
	Farmaceutico Aziendale (PTA) per la somministrazione dell'anestesia e per	
	garantire l'esecuzione in sicurezza delle procedure effettuate, dovrà essere utilizzata	
	la modulistica e il registro di seguito riportati:	
		6

	- Bollettario numerato per l’approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990);	
	- Registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS n°7 Pedemontana o suo delegato;	
	La modulistica e il registro saranno forniti dall’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana alla Struttura Sanitaria di Chirurgia che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.	
	Art. 8 - Rapporti economici	
	1. La Struttura Sanitaria di Chirurgia riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana per la semplice disponibilità all’accoglimento dei pazienti la somma relativa all’anno 2025 di Euro 10.000,00.=, oltre IVA, e la somma relativa all’anno 2026 di Euro 10.000,00.=, oltre IVA, da versarsi al momento della stipula del presente accordo.	
	In relazione all’utilizzo effettivo dell’accordo detto importo potrà essere oggetto di annuale rivalutazione ad insindacabile giudizio dell’Azienda ULSS n°7 Pedemontana entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla Regione Veneto.	
	2. La Struttura Sanitaria di Chirurgia riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana per ogni eventuale ricovero la tariffa intera del DRG prodotto e per ogni eventuale prestazione ambulatoriale la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche vigente al momento dell’erogazione.	
	3. L’eventuale ricovero potrà avvenire, su richiesta, anche in regime di “solvente in proprio”, con oneri sempre oggetto di fatturazione nei confronti della	
		7

	Struttura Sanitaria, alle tariffe vigenti.	
4.	L'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale provvederà con cadenza semestrale a trasmettere al proprio Servizio Economico-Finanziario elenco dei farmaci di classe H e relativo costo comprensivo di IVA, forniti a alla Struttura Sanitaria di Chirurgia.	
	Il Servizio Economico-Finanziario provvederà, quindi, con cadenza semestrale, a fatturare direttamente alla Struttura Sanitaria di Chirurgia la fornitura di cui sopra, al costo di acquisto finale dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5% per la remunerazione dei costi di gestione, secondo la circolare della Regione Veneto prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005, con assoggettamento all'IVA dovuta per norma.	
	ART. 9 - Clausola risolutiva espressa	
	Il presente accordo è risolto nel caso che anche una sola delle obbligazioni a carico delle parti non sia adempiuta secondo le modalità prevista.	
	La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. si verificherà quando la parte che ha interesse comunicherà all'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.	
	ART. 10 - Validità	
	Il presente accordo ha validità dal 01.01.2025 al 31.12.2026.	
	L'accordo può essere rinnovato su richiesta della parte interessata da inviarsi prima della naturale scadenza, tramite PEC o con lettera raccomandata a.r.	
	A richiesta anche di una sola delle parti, da farsi tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica e rivalutazione dopo un periodo minimo di sei mesi di applicazione sulla base del carico di lavoro occorso e sulla organizzazione complessiva del rapporto.	
		8

